

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Brescia, Sezione Seconda civile, nella persona del Giudice unico dr. Luciano Ambrosoli ha pronunciato all'odierna udienza, dandone lettura alle parti, la seguente

SENTENZA

ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile n.OMISSIS/2015 Ruolo Generale promossa
DA

MUTUATARI

attori

contro

BANCA SPA MUTUANTE

convenuto

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Gli attori - sottoscrittori di mutuo fondiario 27 aprile 2006 (per importo di € 250.000,00 da restituirsi in 359 rate mensili sino al 1 aprile 2014, con tasso variabile, parametrato all'Euribor 6 mesi ed inizialmente fissato al 4,15%, e tasso di mora del 6,24%, variabile ogni sei mesi per maggiorazione di 1,890 punti sul tasso di riferimento per le operazioni di credito fondiario/edilizio agevolate stabilito con decreto del Ministero del Tesoro: v. doc. 1) - agiscono per l'accertamento della illiceità delle condizioni contrattuali praticate BANCA SPA, e ne chiede la condanna alla restituzione degli importi ricevuti a titolo di interessi, al 31 gennaio 2015 ammontanti a € 65.766,88.

Secondo la tesi sostenuta da parte attrice il contratto di mutuo fondiario è illecito per usurarietà del tasso effettivo globale che, sommato gli interessi corrispettivi (€ 4,15%) o gli interessi di mora (€ 6,24%), era alla data della stipulazione superiore alla soglia vigente del 6,25%, e a ciò consegue nullità ex art. 1815 c.c. della clausola sugli interessi (corrispettivi e moratori) e gratuità del mutuo, e dunque il diritto del mutuatario a pretendere la restituzione di tutto quanto versato al mutuante a titolo di interessi.

La domanda è infondata.

In primo luogo perché parte attrice neppure produce il decreto ministeriale recante l'indicazione del TEGM rilevato e il tasso soglia trimestrale: trattandosi di atto amministrativo detto decreto non rientra tra le fonti del diritto ai sensi dell'art. 1 delle disposizioni preliminari del codice civile e non può per esso valere il principio iura novit curia previsto dall'art. 113 c.p.c.. Ne consegue che la parte che deduce l'usurarietà dei tassi ha l'onere della relativa produzione.

Ciò invero sufficiente al rigetto della domanda, si aggiunge che la censura di illiceità per usurarietà del tasso originario e la tesi della gratuità del mutuo sono argomentate direttamente e per richiamo a perizia di parte (a firma dott. ing. OMISSIS, in data 26 febbraio 2015) che si basa su presupposti giuridici non condivisibili: parte attrice e l'estensore della perizia tecnica assumono che, inferiori alla soglia usuraria sia il tasso corrispettivo che il tasso moratorio concordati, l'illiceità – e il conseguente azzeramento di ogni interesse (corrispettivo e moratorio) per effetto della previsione dell'art. 1815 co. 2° c.c. - discenda dalla somma dei due. Operazione che tuttavia, pure ad ammettere l'applicabilità

Sentenza, Tribunale di Brescia, Giudice Luciano Ambrosoli, n. 3698 del 21 dicembre 2017

della disciplina in materia di usura agli interessi moratori, non ha fondamento normativo né logico, e non è mai stata affermata neppure dalla pronuncia di legittimità (Cass. Sez. I, 9 gennaio 2013, n. 350) che abitualmente, e specificamente nel caso in esame, viene invocata a sostegno dell'assunto.

Peraltro ed ancor prima questo giudice non condivide neppure la premessa dell'argomentazione, ossia la tesi della applicabilità delle soglie usuarie anche in materia di tassi di mora (e penali per estinzione anticipata o simili) e non solo per quelli corrispettivi, reputando invece che le soglie usuarie trovino applicazione solo in materia di interessi corrispettivi e remunerazioni del finanziamento in genere, e non con riguardo a tassi di mora e a penali per inadempimento o a spese e remunerazioni non correlate al finanziamento ma ad altri servizi.

Pur noto quanto viene prospettato *in obiter dicta* dalle pronunce della Corte Costituzionale n. 29/2002 e della Corte di Cassazione nn. 5286/00 e 5324/03 e ripreso più di recente dalla citata Cass. 350/2013 e da ultimo (con motivazioni che invero si esauriscono nell'enunciazione del principio per richiamo ai citati precedenti, senz'altra argomentazione) dalle ordinanze Cass. VI, 5 dicembre 2016 n. 5598/17 e 13 luglio 2017, n. 23192 - la non assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina in materia di usura pare doversi logicamente desumere dalla formulazione dell'art. 644 c.p. (che attribuisce rilievo a interessi o utilità dati o promessi "*in corrispettivo di una promessa di denaro o altra utilità*" e "*collegate all'erogazione del credito*"), e dunque agli interessi corrispettivi o sinallagmatici rispetto alla promessa o dazione di denaro e non a quelli moratori, che per la loro natura risarcitoria sono di applicazione eventuale e successiva, solo per il caso di inadempimento e limitatamente all'ammontare della prestazione insoluta anziché per l'intero importo finanziato) e dalla esclusione degli interessi moratori (così come delle penali per anticipata risoluzione e in genere di tutti "*gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo*" e le spese corrispondenti a costi effettivamente sostenuti o non dipendenti dal finanziamento) dal conteggio del TEGM, con riferimento al quale viene individuato il tasso soglia usurario ai sensi dell'art. 2 legge 108/1996 (con conseguente disomogeneità del raffronto che l'opponente propone di operare fra tasso soglia usurario normativamente determinato in base al TEGM e tasso convenuto con il singolo cliente comprensivo degli interessi moratori, di applicazione - si ribadisce - eventuale e limitata all'importo dell'inadempimento; sulla necessità, per contro, di raffronto da compiersi secondo criteri omogenei si rinvia, oltre che esigenza logica invero elementare, ad es. a Cass. Sez. I, 22 giugno 2016, n. 12965 e Cass. Sez. I, 3 novembre 2016, n. 22270, riguardanti il simile tema del computo delle commissioni di massimo scoperto).

Nessuna indicazione contraria viene dall'art. 1 del D.L. 394/00, norma di interpretazione autentica secondo cui "*ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e 1815 c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento*", giacché la locuzione "*a qualunque titolo*", in ragione della quale la norma viene sovente invocata a sostegno della applicazione della disciplina in materia di usura anche agli interessi moratori, deve invece intendersi nel senso di comprendere nel computo da raffrontare alla soglia usuraria tutti gli elementi di remunerazione corrispettiva del credito, comunque denominati e eventualmente dissimulati, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2 co. 1° legge 108/96 che, nell'elencare tutti gli elementi corrispettivi da considerare per il calcolo del TEGM, si riferisce esplicitamente alle remunerazioni varie purché correlate all'erogazione del finanziamento (interessi; commissioni; remunerazioni a qualsiasi titolo; spese, escluse quelle per imposte e tasse) e non ai soli interessi. Nulla tale norma ha a che vedere con l'interesse di mora, che ha invece natura risarcitoria, non è dovuto al momento della erogazione del credito ma solo in caso eventuale di inadempimento e nei limiti di esso, e che proprio per la sua natura è logico possa essere ben più oneroso e, significativamente, non è compreso negli elementi costitutivi del TEGM (che raggiungerebbe in tal caso valori assai più elevati con proporzionale aumento delle soglie usuarie applicabili anche ai meri interessi corrispettivi e conseguente grave riduzione della tutela di quanti accedono al credito).

Sentenza, Tribunale di Brescia, Giudice Luciano Ambrosoli, n. 3698 del 21 dicembre 2017

Né ciò importa la sottrazione degli interessi moratori a limiti o controlli purchessia, giacché, ricondotta la previsione dell'art. 1224 co 2° c.c. alla funzione propria della clausola penale (l'interesse moratorio non costituisce remunerazione del credito ma liquidazione convenzionale e forfettaria del danno da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria), in caso di determinazione eccessiva l'obbligato può chiederne la riduzione ex art. 1384 c.c. (cfr. ad es. Cass. Sez. III, 18 novembre 2010, n. 23273).

Ma anche diversamente opinando e uniformandosi al principio affermato dalla pronuncia (Cass. 350/2013) invocata dagli attori, l'usuraietà del tasso degli interessi di mora andrebbe comunque esclusa in concreto, giacché affermata in perizia sulla base di operazione – la somma del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, inferiori alla soglia se separatamente considerati e superiori se cumulati - che nessun indirizzo interpretativo autorizza e che manifestamente è contraria a norme e logica, ove appena si consideri che: 1) l'interesse moratorio, dovuto in via eventuale in caso di inadempimento, non si somma a quello corrispettivo ma si sostituisce ad esso; 2) la circostanza che il tasso di mora vada applicato sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva della quota di interesse corrispettivo, è prevista dall'art. 5 del contratto di mutuo in conformità con l'art. 3 della Delibera CICR 9 febbraio 2000, che legittima tale forma di anatocismo, che dal punto di vista matematico non si traduce affatto (come invece pare prospettare parte attrice) nella somma dei tassi nominali corrispettivo e di mora ma produce effetto assai meno significativo (il tasso di mora va ad incidere non sull'intero capitale ma sulla frazione mensile di esso portata in ammortamento e sulla relativa quota di interessi); 3) il tasso risultante dalla somma di tasso corrispettivo e moratorio, così impropriamente calcolato e non corrispondente ad alcuno dei tassi pattuiti e in concreto suscettibili di applicazione, viene infine dagli attori raffrontato al tasso soglia determinato secondo il TEGM (non omogeneo in quanto – come sopra osservato - calcolato senza tenere conto dei tassi di mora), e non in rapporto a soglia più elevata coerente con la usuale maggiore onerosità dei tassi di mora rispetto a quelli corrispettivi, e dunque senza tenere conto della circolare esplicativa Banca d'Italia 3 luglio 2013, punto 4 in relazione al punto 1 secondo cui la soglia, indicata a fini di vigilanza sugli interessi di mora, si identificherebbe nel TEGM maggiorato di tasso aggiuntivo del 2,1%, e quindi aumentato di un quarto + 4 punti percentuali secondo i nuovi criteri di cui al D.L. 70/11).

Tali conclusioni sono con riguardo alla dedotta usura assorbenti e risolutive, ma pare opportuno aggiungere che neppure può condividersi l'interpretazione proposta circa gli effetti della disciplina ex art. 1815 c.c. e l'invocata estensione dell'azzeramento degli interessi anche a quelli corrispettivi lecitamente determinati e non solo a quelli moratori in ipotesi usurari: la diversa natura degli interessi corrispettivi e di quelli moratori e l'autonomia delle pattuizioni contrattuali relative agli uni e agli altri orientano a ritenere che l'eventuale nullità della clausola relativa all'interesse di mora non possa estendersi all'autonoma e lecita previsione relativa all'interesse corrispettivo, conformemente a logica e a lettera dell'art. 1815 co. 2 c.c. (che sanziona di nullità la clausola con la quale siano convenuti interessi usurari, e non ogni pattuizione contrattuale relativa ad interessi).

Interpretazione quest'ultima dalla quale discende ulteriore ragione di radicale infondatezza della domanda, in quanto gli attori non allegano e non consta altrimenti avere mai versato interessi moratori: a voler pure ammettere (contro quanto sopra argomentato) usura contrattuale in relazione al tasso risultante dalla somma di tassi moratori e corrispettivi in ragione della prevista applicazione del tasso di mora sull'intera rata scaduta e non pagata, e la conseguente nullità della relativa previsione contrattuale, nulla l'attore potrebbe comunque ripetere in quanto **nulla allega di avere mai versato per interessi di mora.**

La CTU richiesta in atto di citazione e nelle successive memorie istruttorie e conclusionale è perciò superflua per la parte volta alla conferma delle deduzioni di usuraietà e illiceità sopra esaminate e del tutto esplorativa se diretta a verificare diversa violazione della disciplina in materia di usura.

Sentenza, Tribunale di Brescia, Giudice Luciano Ambrosoli, n. 3698 del 21 dicembre 2017

Le spese, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dalla regola generale ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza, e si liquidano, in applicazione del d.m. 55/2014 ed avuto riguardo alle tariffe per cause di valore tra 52.001,00 e € 260.000,00 (valori medi per fase studio e introduttiva, minimi per fase istruttoria – esaurita con il deposito delle memorie – e decisoria – svoltesi nelle forme semplificate ex art. 281 sexies c.p.c.), in complessivi € 9.785,00 per compenso e € 1.467,75 per spese generali in ragione del 15% ed accessori.

Non si ravvisano i presupposti per la pronuncia ex art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) rigetta la domanda di parte attrice;
- 2) condanna parte attrice al pagamento in favore di BANCA SPA delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.785,00 per compenso professionale e € 1.467,75 per spese generali, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Brescia, 21 dicembre 2017

**Il giudice
Luciano Ambrosoli**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*